

LEGGE 24 maggio 1967 , n. 396

Ordinamento della professione di biologo.

Vigente al: 21-2-2023

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Titolo professionale

Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.

Art. 2.

Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo

Per l'esercizio della professione di biologo e' obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

L'iscrizione nell'albo non e' consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per cio' che riguarda l'esercizio della libera professione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art. 3.

Oggetto della professione

Formano oggetto della professione di biologo:

- a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
- b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
- c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
- e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi,

sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi;

f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;

g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);

h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;

i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attivita' professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, ne' pregiudica quanto puo' formare oggetto dell'attivita' di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti.

Art. 4.

Segreto professionale

Il professionista iscritto nell'albo non puo', senza giusta causa, rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragioni della propria professione.

Art. 5.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario:

a) essere cittadino italiano, oppure italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, ovvero cittadino **((di uno Stato membro dell'Unione europea o))** di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocita';

b) godere dei diritti civili;

c) essere di specchiata condotta morale;

d) essere abilitato all'esercizio della professione di biologo;

e) avere la residenza **((o il domicilio professionale))** in Italia.

((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.))

Art. 6.

Iscrizioni nell'albo di professori universitari e liberi docenti

Nell'albo professionale dei biologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica.

Art. 7.

Iscrizione nell'albo di cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono essere esonerati, per l'iscrizione nell'albo, dal requisito di cui alla lettera e) dell'articolo 5 qualora dimostrino di risiedere all'estero al

servizio, in qualita' di biologi, di enti od imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

Art. 8.

Modalita' di iscrizione nell'albo

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato, inoltra domanda in carta da bollo al Consiglio dell'Ordine, allegando il documento attestante il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 5, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonche' la documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita nonche' dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 5 il Consiglio dell'Ordine provvede d'ufficio a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati di cui al terzo comma dell'articolo 2, comprovano i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5, mediante certificazione dell'Amministrazione da cui dipendono attestante la loro qualifica Essi debbono altresì provare che e' loro consentito l'esercizio della libera professione.

I titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati di cui all'articolo 6, ai fini dell'iscrizione nell'albo professionale, producono un certificato della competente Amministrazione da cui risulti la loro qualifica e materia di insegnamento.

Per i cittadini *((di Stati non membri dell'Unione europea))*, la esistenza del trattamento di reciprocita' comprovata, a degli interessati, con attestazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 9.

Dell'iscrizione nell'elenco speciale

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei pubblici impiegati di cui al secondo comma dell'articolo 2 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 10.

Iscrizione

Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, e' motivata.

((Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.))

Art. 11.

Anzianita' di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale

L'anzianita' di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e'

determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo e l'elenco speciale recano un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

Art. 12.

Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale

Il Consiglio dell'Ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale:

- 1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;
- 2) nei casi di incompatibilita';
- 3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 5, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, lo iscritto venga esonerato da tale requisito a norma dell'articolo 7.

Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato tranne che nei casi di irreperibilita' o in quello previsto dal n. 1) del comma precedente.

Art. 13.

Trasmissione dell'albo e dell'elenco speciale

L'albo e l'elenco speciale sono trasmessi in copia a cura del Consiglio dell'Ordine al Ministro della giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

((4))

----- AGGIORNAMENTO (4)

La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che nella presente legge "ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

Art. 14

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 16

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 19

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 20

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 21

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 22

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 23

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 25

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 27

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 29

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 31.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169))

Art. 32

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 33.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169))

Art. 34.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169))

Art. 35

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 36

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 37

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 38

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 39

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 40

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 41

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 42

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 43

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 44

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 45

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3))

Art. 46.

((*(Vigilanza del Ministro della salute)* .))

((1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi)).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 47.

Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull'esame di Stato il requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5 e' sostituito da quello di aver compiuto, da laureato in scienze biologiche, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni.

Art. 48.

Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria

Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo i laureati in scienze naturali, *((medicina, chimica, farmacia, chimica e farmacia nonche' agraria e medicina veterinaria))*, i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente come attivita' esclusiva od almeno prevalente per almeno cinque anni l'attivita' che forma oggetto della professione di biologo e presentino domanda di iscrizione nell'albo entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge. *((1))*

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 10 maggio 1970, n. 274, ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione nell'albo previsto dal detto articolo e' prorogato di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."

Art. 49.

Prima formazione dell'albo professionale e dell'elenco speciale dei biologi

La prima formazione dell'albo professionale e dello elenco speciale dei biologi e' compiuta da una Commissione nominata, con decreto del Ministro della giustizia, la quale provvede altresì alla tenuta dell'albo e dell'elenco speciale nonche' alle iscrizioni e cancellazioni fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine. *((4))*

La Commissione ha sede presso il Ministero della giustizia ed e' composta da un magistrato d'appello che la presiede e da quattro membri scelti tra persone di riconosciuta competenza nelle attivita' che formano oggetto della professione di biologo ed in possesso della laurea in scienze biologiche o in una delle altre discipline menzionate nell'articolo precedente o che siano titolari di cattedra, liberi docenti o incaricati limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati e funzionari del Ministero di

grazia e giustizia. ((4))

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.

Le domande di iscrizione vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine, al Ministero della giustizia. ((4))

La Commissione delibera con la presenza di almeno tre membri in essi compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

La Commissione, completata la formazione dell'albo e dell'elenco speciale, li deposita, nei dieci giorni successivi, presso il Ministero della giustizia. ((4))

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che nella presente legge "ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

Art. 50.

Ricorsi avverso le deliberazioni in materia di prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale

Le decisioni della Commissione di cui all'articolo precedente sono impugnabili dall'interessato o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso ad una Commissione straordinaria nel termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione.

I ricorsi proposti dagli interessati debbono essere accompagnati dalla ricevuta del versamento della tassa prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261.

La Commissione straordinaria e' composta da undici membri nominati dal Ministro della giustizia e scelti tra le persone che abbiano i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo precedente. ((4))

La Commissione straordinaria delibera con la presenza di almeno sette membri compreso il presidente o chi ne fa le veci.

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che nella presente legge "ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".

Art. 51.

Prima elezione del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale

Con decreto del Ministro della giustizia, e' nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dello elenco speciale, un commissario

straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi.((4))

Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 20, ultimo comma.

Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione.

Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario.

Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1967

SARAGAT

MORO - REALE - GUI
- MARIOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

AGGIORNAMENTO (4)

La L. 11 gennaio 2018, n. 3 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che nella presente legge "ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute".